



## COMUNE DI SANTA SOFIA

Provincia di Forlì – Cesena

### RAGIONERIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

---

**OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO QUINQUENNALE DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL COMUNE DI SANTA SOFIA (CIG B6448A2BB3)**

Data : 31/03/2025

N. 84

---

#### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**RICHIAMATE:**

- la delibera di C.C. n. 61 del 20/12/2024 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2025 - 2027 (art. 170, comma 1, del d.lgs. 267/2000);
- la delibera di C.C. n. 62 del 20/12/2024 con la quale sono stati approvati il Bilancio di Previsione Finanziario 2025 - 2027 e i relativi allegati predisposti ai sensi dell'art. 174, comma 3, del D.Lgs 267/2000 e degli articoli 10 e 11 del D.Lgs. 118/2011;
- la delibera G.C. n. 108 approvata in data 27/12/2024 avente come oggetto riapprovazione del piano esecutivo di gestione (PEG) 2025 - 2027 - assegnazione delle risorse finanziarie ai responsabili dei settori;

**VISTA** la disciplina dei controlli interni ai sensi dell'art. 147 e seguenti del D.lgs. 267/2000;

**RICHIAMATO** il Decreto del Sindaco del Comune di Santa Sofia n. 3 del 31/01/2025 di nomina ad interim di Responsabile del Settore Finanziario al Segretario Comunale Dott. Michele Mami;

**APPURATO** che, ai sensi del nuovo Codice dei Contratti - D.Lgs. 36/2023:

- gli artt. 19 ss. del citato D.Lgs. n. 36/2023 sulla Digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti e che, in particolare, il comma 2 dell'art. 25 prevede che "le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici (...)" ;
- le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;
- l'allegato I.1 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come

“l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpallo di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”;

- ai sensi dell'art. 58, l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1, nonché in quanto i servizi risultano strettamente connessi sotto il profilo tecnico e procedurale;
- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4;
- gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi;
- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;
- con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;
- ai sensi dell'art. 49, comma 6 è rispettato l'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti;

**CONSIDERATO** che per la fornitura di cui in oggetto è possibile procedere all'affidamento diretto ex art. 50, comma 1, lett. b del D.Lgs. 36/2023 in quanto l'importo al netto delle imposte è inferiore rispetto alle soglie identificate all'art. 14, comma 1, lett. B, pari a 140.000,00 euro;

**DATO ATTO** che:

- nel Comune non vi sono professionalità specifiche che consentano di valutare le reali esigenze dell'Ente nell'assunzione di contratti di assicurazione (ed, in generale, nel settore assicurativo con una costante consulenza ed assistenza nelle pratiche relative ai sinistri, nella segnalazione anticipata delle varie scadenze e nella proposta di continuo miglioramento e costante manutenzione del programma assicurativo stesso);
- essendo tale attività particolarmente complessa, anche con riferimento alla valutazione del quadro di rischio relativo alle varie polizze ed alla gestione dei rapporti con le compagnie assicuratrici dell'intero pacchetto assicurativo comunale, risulta necessario affidarsi ad operatori qualificati, specializzati nel brokeraggio assicurativo, disciplinato dal D.Lgs. n. 209/2005 (e s.m.i.);

- il Comune deve procedere all'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo, in scadenza al 31/03/2025;
- il servizio da aggiudicare concerne lo svolgimento dell'attività di broker di assicurazione a favore del Comune, ai sensi del D.Lgs. 209/2005 e s.m.i., e si esplica nella gestione delle polizze assicurative di Unione e nei conseguenti impegni tecnico-amministrativi;
- sulla base dei contratti assicurativi in corso è stato considerato che la durata adeguata del nuovo servizio di brokeraggio assicurativo deve essere di anni 5, oltre a mesi sei di proroga tecnica e due anni di eventuale rinnovo, comprensivo pertanto del periodo in cui sarà necessario approntare gli atti di gara per il successivo affidamento dei contratti assicurativi del Comune alla luce delle statistiche sinistri riscontrate e dei rischi cui è esposta l'attività comunale;

**RICHIAMATI:**

- l'art. 192, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 per il quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
  - il fine che con il contratto si intende perseguire;
  - l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
  - le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.
- l'art. 17, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, secondo il quale "In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.";

**CONSIDERATO** che AON S.p.A. non solo risulta iscritta al Registro degli Intermediari assicurativi e riassicurativi tenuto dall'IVASS (n. iscrizione: b000117871 effettuata data: 12 marzo 2007), ma è anche uno dei leader mondiali nel settore del brokeraggio assicurativo.

**RITENUTO** che il valore del servizio per questa Amministrazione comunale consente di procedere ad un suo affidamento diretto;

**RITENUTO** quindi, che in ragione di tutto quanto sopra esposto si ritiene possibile procedere ad affidamento diretto del servizio di brokeraggio assicurativo a favore della AON S.p.A.;

**CONSIDERATO** che è opportuno prevedere un termine di durata al servizio funzionale alla necessità di avere un servizio di brokeraggio assicurativo ancora in essere, con operatore economico che possa fornire a questo Comune un'idonea assistenza allorché si dovrà procedere, alle rispettive scadenze, a ricollocare sul mercato ai fini della loro copertura i rischi coperti dalle polizze attualmente in essere e sopra citate, oltre agli eventuali ulteriori altri che si dovessero *medio tempo* presentarsi come opportuni da coprire;

**CONSIDERATO** altresì che:

- il sottoscritto dott. Michele Mami risulta nominato ad interim Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, è il Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023;
- il Responsabile Unico del Progetto ha svolto l'attività istruttoria volta ad identificare le caratteristiche ed i termini di esecuzione del servizio di cui trattasi, necessari per soddisfare le esigenze suddette ed ha stimato, in considerazione delle polizze in corso e dei premi provvigionali applicabili, ai soli fini dell'acquisizione del CIG per la procedura relativa, un importo pari a 17.900,00 euro (iva compresa) per l' intero periodo oggetto del servizio;
- il servizio di brokeraggio assicurativo non ha un'onerosità specifica diretta per l'Ente, in quanto l'intera e totale remunerazione del servizio è parte dei premi assicurativi e viene corrisposta direttamente al broker dalle compagnie di assicurazione;
- è stata individuata sul mercato, quale operatore economico in grado di fornire i servizi rispondenti alle esigenze del Comune tra le primarie società operanti nel settore, la società AON S.P.A., con sede legale in via Ernesto Calindri n. 6, Milano (C.F. 10203070155), scelta per l'ottima posizione acquisita nel ranking internazionale dei broker assicurativi;

**PRESO ATTO che:**

- sono stati condotti gli accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto, non è stato necessario provvedere alla redazione del DUVRI e del documento informativo;
- sussistono i presupposti per l'espletamento di una procedura per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del d. lgs. n. 36/2023, del servizio di cui trattasi all'operatore economico individuato;
- è stata espletata la procedura di acquisto sul sistema del mercato elettronico per la pubblica amministrazione (MEPA) con codice ID di negoziazione: 5222166 "SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL COMUNE DI SANTA SOFIA FINO AL 31/03/2030";

**DATO ATTO che:**

- su richiesta del Responsabile Unico del Progetto, è stata inviata tramite MEPA la documentazione necessaria a presentare offerta, corredata delle documentazioni accessorie;
- la procedura ha ottenuto il codice identificativo di gara (CIG) n. **B6448A2BB3** attribuito dal Sistema Informativo di monitoraggio delle gare (SIMOG) dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione;
- in relazione alla predetta RDO, entro il termine stabilito del 28/03/2025, la società invitata ha presentato la propria offerta;
- come si evince dalla documentazione prodotta dall'operatore economico offerente, l'offerta presentata è risultata rispondente alle specifiche tecniche richieste dall'amministrazione, corredata dai documenti dimostrativi del possesso dei requisiti di ammissione previsti negli atti della procedura;

- l'offerta economica ha previsto, per quanto riguarda le provvigioni da riconoscere sulle polizze, le seguenti percentuali, ritenute congrue dal RUP:
  1. per le polizze in essere al momento della sottoscrizione del presente incarico le commissioni in capo al broker sono rispettivamente del 4% per il ramo RCA e il 5% per i rami diversi dalla RCA.
  2. per le nuove polizze che dovessero essere stipulate le commissioni in capo al broker sono rispettivamente del 4% per il ramo RCA e il 10% per i rami diversi dalla RCA.
- sulla base delle provvigioni proposte, il corrispettivo previsto in capo alla società partecipante è presumibilmente pari ad euro 17.900,00 IVA compresa;

**DATO ATTO che:**

- non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della legge n. 488/1999 né della centrale di committenza regionale Unione Intercent-ER di cui all'art. 21, della legge regionale n. 11/2004, aventi ad oggetto servizi analoghi a quelli di interesse;
- l'appalto non rientra nelle categorie merceologiche oggetto dei Criteri Ambientali Minimi di cui all'art. 57 del D.Lgs 36/2023;

**VISTO** il Documento Unico di regolarità contributiva riferito alla AON CF: 10203070155, Prot. INAIL\_47499730, richiesto in data 24/01/2025 e scadente il giorno 24/05/2025;

**RILEVATO** che il fornitore ha reso apposita autodichiarazione di insussistenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023;

**RITENUTO** pertanto necessario ed opportuno:

- affidare, ai sensi dell'art. dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, il servizio di brokeraggio assicurativo alla società AON s.p.a., con sede in via Ernesto Calindri n. 6 a Milano (c.f. 10203070155), per la durata di anni 5 oltre a mesi sei di proroga tecnica e due anni di eventuale rinnovo (CIG **B6448A2BB3**), alle condizioni particolari indicate alla RDO (ID di negoziazione: 5222166 "SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL COMUNE DI SANTA SOFIA FINO AL 31/03/2030") svolta sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) nonchè ai relativi allegati ed all'offerta presentata dal fornitore aggiudicatario, in data 26/03/2025;
- dare atto che il servizio oggetto del presente servizio non ha un'onerosità specifica diretta per IL Comune, in quanto l'intera e totale remunerazione del servizio è parte dei premi assicurativi che vengono pagati dall'amministrazione e verrà corrisposta, secondo la consolidata consuetudine di mercato, per il tramite delle compagnie affidatarie dei servizi assicurativi e le provvigioni spettanti saranno calcolate sulla base dei premi assicurativi richiesti da tali compagnie e relativi ai contratti conclusi con l'assistenza del Broker, e che pertanto non è necessario procedere ad assumere impegni di spesa di cui all'art. 183, comma 2 del D.Lgs. 267/2000;
- dare atto che il contratto sarà stipulato con modalità elettronica in forma di scrittura privata predisposta dal documento generato dalla piattaforma di Consip Spa, ai sensi

dell'art. 18, comma 1 del D.Lgs. 36/2023;

- di constatare la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi del combinato disposto dell'art. 6-bis della Legge 241/1990, dell'art. 1 comma 9 lett. e) della L. 190/2012 e dell'art. 16 D.Lgs 36/2023 e s.m.i., e che non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti della Responsabile del presente procedimento;
- di attestare ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa esercitata con l'adozione del presente provvedimento;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri diretti di spesa a carico del bilancio dell'Ente;

tutto ciò premesso e considerato,

## **DETERMINA**

1. di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di affidare, ai sensi dell'art. dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, il servizio di brokeraggio assicurativo alla società AON s.p.a., con sede in via Ernesto Calindri n. 6 a Milano (c.f. 10203070155), per la durata di anni 5 oltre a mesi sei di proroga tecnica e due anni di eventuale rinnovo (CIG **B6448A2BB3**), alle condizioni particolari indicate alla RDO (ID di negoziazione: 5222166 "SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL COMUNE DI SANTA SOFIA FINO AL 31/03/2030") svolta sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) nonché ai relativi allegati ed all'offerta presentata dall'operatore economico in data 26/03/2025;
3. di dare atto che il servizio oggetto del presente appalto non ha un'onerosità specifica diretta per il Comune in quanto l'intera e totale remunerazione del servizio è parte dei premi assicurativi che vengono pagati dall'Amministrazione e verrà corrisposta per il tramite delle compagnie affidatarie dei servizi assicurativi;
4. di dare atto che il contratto sarà stipulato con modalità elettronica in forma di scrittura privata predisposta dal documento generato dalla piattaforma di Consip Spa, ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D.Lgs. 36/2023;
5. di dare inoltre atto che:
  - il Responsabile Unico del Procedimento per l'affidamento in oggetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 36/2023 è lo scrivente Dott. Michele Mami;
  - nei confronti dello scrivente Responsabile ad interim del Servizio Finanziario, anche in qualità di RUP, non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e art. 16 del D.Lgs 36/2023;
  - il contratto contiene clausola di risoluzione in caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti di cui al Titolo IV, Capo II (artt. 94-98) del D.Lgs. 36/2023, attestati in apposita autodichiarazione richiesta all'operatore economico ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 secondo il modello del Documento di Gara Unico

Europeo (DGUE), oggetto di verifica e idonei controlli ai sensi dell'articolo 71, comma 1 del medesimo decreto presso le autorità competenti successivamente alla stipulazione del contratto;

- non sussiste necessità di provvedere alla redazione del DUVRI in merito ai rischi interferenziali in quanto non si applica alle prestazioni di servizi di natura intellettuale ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis del D.Lgs n. 81/2008;

5. di pubblicare la presente determinazione all'albo pretorio on-line del comune di Santa Sofia e nell'apposita sezione di "Amministrazione trasparente".